

S T A T U T O
DEL C O M I T A T O D I G E M E L L A G G I O
DEL C O M U N E D I R E G G E L L O

Preambolo

Considerato che il Comune di Reggello dal 11.07.1995 membro aderente all'A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa), in spirito di pace, amicizia e solidarietà tra i popoli intende intraprendere rapporti di gemellaggio con altri comuni d'Europa;

Che il Consiglio Comunale allo scopo di allargare la partecipazione della cittadinanza alle attività di gemellaggio e promuovere nei cittadini interesse diretto alla individuazione ed allo sviluppo di ulteriori possibili rapporti di tipo culturale, sociale, economico e artistico con altre realtà europee, delibera la costituzione del COMITATO DI GEMELLAGGIO del Comune di Reggello.

Art. 1

La sede del Comitato di Gemellaggio del Comune di Reggello è fissata presso il Comune di Reggello.

Art. 2

Il Comitato di Gemellaggio è l'organismo attraverso il quale si realizzano i fini indicati nel preambolo mediante la programmazione e la realizzazione dei progetti di Gemellaggio.

Art. 3

Gli obiettivi di massima delle attività di Gemellaggio sono deliberati dal Consiglio Comunale su proposto del Consiglio direttivo di Gemellaggio di cui all'art. 7, mentre rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale gli scambi ed i rapporti liberamente concordati tra le amministrazioni gemellate.

Art. 4

Le attività di gemellaggio, saranno sostenute dal bilancio comunale, nell'ambito della disponibilità dell'Ente. E' ammessa l'acquisizione di eventuali contributi e donazioni da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni.

Art. 5

La partecipazione alle attività di gemellaggio è aperta a tutti quanti si riconoscono nelle finalità sopra enunciate, nel rispetto della pluralità delle opinioni.

Art. 6

Organi del Comitato di Gemellaggio sono:

- il Consiglio Direttivo,
- il consiglio del Comitato di Gemellaggio;
- l'Assemblea Generale.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo del Comitato è così composto:

- Presidente: Presidente del Consiglio Comunale
- Sindaco : Presiede la delegazione del Comune durante le cerimonie di Gemellaggio
- Vice Presidente: Assessore o Consigliere incaricato per la materia dei gemellaggi
- n. 5 Consiglieri Comunali (n. 1 di maggioranza e n. 4 di minoranza)
- n. 7 membri nominati dal Sindaco fra i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, ambientali, sportive, imprenditoriali esistenti nel Comune.

Il Segretario viene nominato fra i membri del Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio del comitato di gemellaggio è composto oltre che dai membri di cui al precedente art. 7, anche da cittadini che ne vorranno far parte fino ad un numero massimo di 15 persone, di cui almeno 7 donne. Complessivamente il Consiglio di Comitato di Gemellaggio è composto da un massimo di 30 persone.

Art. 9

1. Il Sindaco tramite affissione pubblica informerà la cittadinanza del rinnovo del comitato di Gemellaggio ed inviterà chiunque ne sia interessato a presentare la propria disponibilità scritta, da far pervenire al Protocollo Generale del Comune entro 30 giorni dalla data dell'affissione pubblica;
2. Saranno scelte in senso temporale le prime 15 domande di adesione pervenute; nel caso che, fra le adesioni scelte non venga raggiunto il numero delle donne richiesto come da art. 8, queste saranno scelte proseguendo, sempre in ordine temporale, fra le altre richieste pervenute.

Art. 10

In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio del Comitato direttivo si provvede alla sostituzione con altro rappresentante della stessa categoria del componente dimissionario.

Art. 11

Il Consiglio del Comitato direttivo ed il Consiglio del Comitato decadono al termine del mandato del Consiglio Comunale e restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi membri.

Art. 12

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Proporre al Consiglio Comunale il programma delle attività di gemellaggio;
- Presentare la relazione del Comitato di Gemellaggio sulle attività svolte nell'anno precedente;
- Proporre eventuali modifiche al presente statuto.

Art. 13

Compiti del Consiglio del Comitato sono:

- Curare le forme di attuazione delle attività di Gemellaggio secondo quanto previsto dall'Art. 12;
- Vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto;
- Elaborare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 14

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide ove intervengano almeno 8 membri in prima convocazione, o cinque in seconda convocazione.

Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice.

Art. 15

I compiti del presidente del Consiglio del Comitato sono:

- a) formulare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Consiglio del Comitato;
- b) convocare le riunioni dell'Assemblea Generale di cui all'art. 16;
- c) in caso di assenza del Presidente le funzioni di cui sopra vengono svolte dal Vice-Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere Comunale Anziano.

Art. 16

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione e la preparazione annuale delle attività di Gemellaggio.

Le riunioni dell'Assemblea saranno convocate con adeguata pubblicità a cura dell'Amministrazione Comunale.

Anche l'Amministrazione e il Consiglio Comunale possono avanzare suggerimenti e proposte di modifica al presente Statuto.

Art. 17

La prima riunione del Consiglio del comitato sarà convocata dal Sindaco.